

(n. 402/V cat.)

Comune di GATTICO

Provincia di MOVARA

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DAL LATO TECNICO ED IGIENICO-SANITARIO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI



Casa Editrice F. APOLLONIO & C.
Brescia 1983



Casa Editrice I.C.A.
1983

(n. 402/V cat.)

Comune di GATTICO

Provincia di MONZA

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DAL LATO TECNICO
ED IGIENICO-SANITARIO DEL SERVIZIO
DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI



Casa Editrice F. APOLLONIO & C.
Brescia 1983



Casa Editrice I.C.A.
1983

INDICE

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Disciplina del servizio	7
Art. 2 - Principii generali	7
Art. 3 - Criteri ai quali uniformarsi	7
Art. 4 - Rifiuti solidi urbani	8
Art. 5 - Oggetto del servizio	8

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Capo I - Zone interessate ai servizi

Art. 6 - Zone in cui si effettua lo spazzamento	9
Art. 7 - Zone in cui si effettua la raccolta dei rifiuti urbani	9
Art. 8 - Zone con popolazione non agglomerata	9

Capo II - Organizzazione e svolgimento del servizio di spazzamento delle aree

Art. 9 - Divisione in reparti e attrezzature dei netturbini	10
Art. 10 - Turni del servizio di spazzamento	10
Art. 11 - Modalità di svolgimento del servizio	10
Art. 12 - Pulizia cantitoie stradali	11
Art. 13 - Pulizia dei servizi igienici	11
Art. 14 - Pulizia delle fontane	11
Art. 15 - Pulizia e lavaggio dei mercati	12
Art. 16 - Orario dello spazzamento	12
Art. 17 - Estirpazione delle erbe	12
Art. 18 - Lavatura delle aree	12
Art. 19 - Installazione cestini portarifiuti	13

Capo III - Servizio sgombero neve

Art. 20 - Spargimento miscele antisdrucchiolevoli	13
Art. 21 - Sgombero nevi	13
Art. 22 - Reperibilità del personale	13

Capo IV - Organizzazione e svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

Art. 23 - Divisione delle zone in reparti	14
Art. 24 - Periodicità ed orario del servizio	14
Art. 25 - Attrezzature assegnate ad ogni netturbino	14
Art. 26 - Raccolta dei rifiuti da parte degli utenti	15
Art. 27 - Divieto ai netturbini di accedere nelle abitazioni	15
Art. 28 - Edifici dotati di canne di caduta	15
Art. 29 - Raccolta dei rifiuti in contenitori comunali	16
Art. 30 - Lavaggio dei contenitori	16
Art. 31 - Trasporto dei rifiuti	16
Art. 32 - RegISTRAZIONI prescritte per gli automezzi	16
Art. 33 - Idoneità dei veicoli adibiti al trasporto	17
Art. 34 - Sosta dei veicoli	17
Art. 35 - Ritiro rifiuti da alberghi e ristoranti	17

Capo V - Trasporto e smaltimento rifiuti

Art. 36 - Trasporto al luogo di scarico	17
Art. 37 - Derattizzazione del luogo di scarico	17
Art. 38 - Impianto di smaltimento	18
Art. 39 - Smaltimento dei rifiuti in caso di necessità di tutela della salute pubblica	18

Capo VI - Vigilanza igienica e amministrativa

Art. 40 - Vigilanza igienico-sanitaria	18
Art. 41 - Controllo della Vigilanza Urbana	18

Capo VII - Norme relative al personale

Art. 42 - Stato giuridico del personale	18
Art. 43 - Uso della divisa	19
Art. 44 - Comportamento in servizio	19

TITOLO III

DIVIETI E PRESCRIZIONI

Capo I - Divieto di abbandono di rifiuti

Art. 45 - Divieto di abbandono di rifiuti in aree pubbliche o private	21
Art. 46 - Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati	21
Art. 47 - Autorizzazione per lo scarico di rifiuti in terreni liberi da costruzioni	22

TITOLO IV
SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI,
TOSSICI E NOCIVI

Capo I - Smaltimento rifiuti speciali

Art. 48 - Obblighi dei produttori dei rifiuti tossici e nocivi	23
Art. 49 - Rifiuti provenienti da Ospedali, case di cura	23
Art. 50 - Veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla demolizione	23
Art. 51 - Centro di raccolta gestito da privati	24
Art. 52 - Veicoli a motore o rimorchi e simili - Centro raccolta gestito dal Comune o da Consorzio	24
Art. 53 - Responsabilità dei produttori dei rifiuti	24

Capo II - Smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi

Art. 54 - Obblighi dei produttori dei rifiuti tossici e nocivi	25
Art. 55 - Attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi	25
Art. 56 - Autorizzazione per lo smaltimento	25

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 - Riciclo di materiali e produzione di energia	27
Art. 58 - Autorizzazione per la gestione di discariche	27
Art. 59 - Informazioni all'Amministrazione comunale	28
Art. 60 - Osservanza delle norme regionali	28
Art. 61 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	28

TITOLO VI
SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 62 - Violazione delle norme regolamentari - Sanzioni amministrative	29
Art. 63 - Sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di informazioni	29
Art. 64 - Sanzioni per l'inottemperanza alle ordinanze contingibili ed urgenti	30
Art. 65 - Violazione delle disposizioni del D.P.R. n. 915/82	30
Art. 66 - Abrogazione	30

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Disciplina del servizio

Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915, disciplina i servizi di nettezza urbana (spazzamento delle strade ecc. e smaltimento dei rifiuti solidi urbani) sotto l'aspetto tecnico ed igienico-sanitario, secondo le disposizioni recate dal citato D.P.R. 915/1982 ed a completamento del regolamento concernente l'istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Art. 2.

Principi generali

Lo smaltimento dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da garantire e soddisfare gli aspetti igienici, estetici, ecologici, urbanistici ed economici del problema dei rifiuti.

A tal fine, il cittadino-utente deve intendersi coinvolto nell'operazione sia osservando le particolari prescrizioni e divieti dettati dal presente regolamento e dal D.P.R. 10.9.1982, n. 915, sia nel contribuire finanziariamente con l'apposita tassa ai costi di smaltimento dei rifiuti, sostenuti dal Comune.

Art. 3.

Criteri ai quali uniformarsi

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato osservando i seguenti criteri generali:

1) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli;

2) rispettare le esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

3) salvaguardare la fauna e la flora ed evitare ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 4.

Classificazione dei rifiuti urbani

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, nonché di quello concernente l'applicazione della tassa sul loro smaltimento, sono considerati rifiuti urbani:

1) i rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ad aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi (1);

4) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti, qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani.

Sono assimilabili a quelli urbani i rifiuti speciali di cui all'art. 2, quarto comma, del D.P.R. 10.9.1982, n. 915, derivanti da lavorazioni industriali che abbiano le caratteristiche indicate nei criteri dettati e definiti dallo Stato ai sensi dell'art. 4 lettera e) del citato D.P.R. 915/1982.

Art. 5.

Oggetto del servizio

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ha particolarmente per oggetto:

1) lo spazzamento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi (1);

2) lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e non ingombranti provenienti dai fabbricati o altri insediamenti civili in genere e di quelli assimilabili ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo precedente e del D.P.R. 10.9.1982, n. 915.

(1) Cancellare la parte che non interessa.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Capo I - Zone interessate ai servizi

Art. 6.

Zone in cui si effettua lo spazzamento

Lo spazzamento delle strade, il servizio di sgombero della neve e di spargimento di miscele antigelo sono effettuati, con l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, da personale comunale o dipendente dalla speciale azienda municipalizzata o dalla ditta concessionaria del servizio.

Il servizio viene svolto nelle zone principali del Capoluogo e delle frazioni.

L'estensione ad altre zone è disposta con ordinanza del Sindaco, in correlazione con l'aumento delle strade o della popolazione residente o in dipendenza delle accresciute esigenze turistiche, economiche, igieniche della zona.

Art. 7.

Zone in cui si effettua la raccolta dei rifiuti solidi urbani

Il servizio di cui al precedente articolo 4, punti 1, 2, 4 (smaltimento dei rifiuti solidi urbani) è svolto nelle zone del territorio comunale stabilite con apposito provvedimento consiliare e risultanti da planimetria 1:*2.000*..... nella quale è indicata con colore rosa la zona di applicazione del servizio e della relativa tassa.

Art. 8.

Zone con popolazione non agglomerata

Nelle zone con popolazione non agglomerata, i singoli privati possono essere autorizzati dal Sindaco ad effettuare direttamente lo smaltimento dei rifiuti.

L'autorizzazione dovrà contenere prescrizioni dirette al rispetto delle esigenze igienico-sanitarie della collettività e dei sin-

goli, nonchè ad evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo.

Ove venga richiesto dai cittadini-utenti, e le condizioni economiche della Azienda comunale lo consentano, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di estendere il servizio in tutte le zone del territorio comunale o ad una parte delle zone attualmente escluse dal servizio.

Capo II - Organizzazione e svolgimento del servizio di spazzamento delle aree

Art. 9.

Divisione in reparti e attrezzature dei netturbini

Il territorio comunale interessato al servizio di spazzamento stradale è suddiviso in reparti, in ognuno dei quali opera un netturbino.

Ad ogni netturbino sono assegnate le seguenti attrezzature:

- a) triciclo portabidoni;
- b) scopa;
- c) scopino;
- d) paletta;

salvo varianti da determinarsi con provvedimento della Giunta Municipale.

Art. 10.

Turni del servizio di spazzatura

Nel centro urbano il servizio di spazzamento stradale è suddiviso in turni da stabilirsi dalla Giunta Municipale. Nelle frazioni e nei borghi il servizio viene svolto nelle ore diurne.

Gli orari di servizio sono determinati con l'osservanza delle prescrizioni recate dal vigente regolamento organico.

Art. 11.

Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio di pulizia comprende lo spazzamento generale completo, da muro a muro, di tutte indistintamente le strade ed aree pubbliche e delle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

Il servizio di pulizia delle vie e piazze comprende in particolare:

1) la spazzatura delle strade, marciapiedi, vicoli, luoghi di mercato e di ogni altra località ed area accessibile al pubblico, sia di proprietà privata che di proprietà pubblica;

2) la rimozione dei rifiuti ingombranti e di quelli giacenti sulle strade dettagliatamente specificati al precedente art. 4.

Le disposizioni di cui al presente titolo devono essere osservate anche nelle scuderie e nelle stalle in genere debitamente autorizzate, e nei luoghi adibiti a deposito di pollame vivo o altri animali di cui sia consentito l'allevamento.

Art. 12.

Pulizia caditoie stradali

Il servizio di nettezza urbana provvede a tenere sempre sgombrare e pulite le caditoie stradali destinate allo scarico delle acque piovane, sia che si trovino sulla pavimentazione carraia, come in fregio sotto i marciapiedi.

È assolutamente vietato introdurre rifiuti o immondizie nei fori stessi.

Il servizio di nettezza urbana, in caso di pioggia, deve controllare le caditoie e togliere ogni eventuale ostruzione nonchè fare in modo che sia facile l'afflusso delle acque nelle fogne.

Art. 13.

Pulizia dei servizi igienici

Il servizio di nettezza urbana dispone la regolare e giornaliera pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione di tutti gli orinatoi pubblici esistenti e, periodicamente, la raschiatura delle pareti degli orinatoi, in modo da evitare che vi siano macchie, incrostazioni od altro, nonchè degli angoli e siti dove venissero sparse abusivamente urine ed escrementi.

Devono altresì essere accuratamente puliti e spurgati tutti i tappi già applicati e da applicarsi ai pubblici orinatoi e tolte le materie che si depositassero sul fondo ed impedissero lo smaltimento dei liquidi.

Art. 14.

Pulizia fontane

Il servizio di nettezza urbana provvede a mantenere puliti, ed eventualmente a disinfettare, i bacini e le vasche delle pubbliche fontane e fontanelle, avendo speciali cure affinchè non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via.

Art. 15.

Pulizia e lavaggio mercati pubblici

Il servizio di pulizia e relativo lavaggio si estende ai mercati all'ingrosso e al minuto, compresi i locali interni ai mercati all'aperto, da effettuarsi al termine delle operazioni, secondo le disposizioni del Sindaco.

Art. 16.

Orario dello spazzamento

Il servizio di spazzamento di cui all'art. 4 deve essere iniziato al mattino presto, e la spazzatura generale delle strade deve essere ultimata prima delle ore 10 (1) dal 1° aprile al 30 settembre, e prima delle ore 12 (1) dal 1° ottobre al 21 marzo.

Un servizio di pulizia volante continuerà in tutte le località cittadine fino alle ore 14 (1) dal 1° aprile al 30 settembre, e sino alle ore 16 (1) dal 1° ottobre al 31 marzo.

La Giunta Municipale può per altro variare l'orario anzi detto in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino.

Art. 17.

Estirpazione delle erbe

Sarà altresì provveduto periodicamente all'estirpazione delle erbe naturalmente cresciute nelle vie e piazze comprese all'interno della città e lungo la fronte degli stabilimenti comunali.

I cumuli di erba formati in seguito all'estirpazione, sia essa avvenuta per fatto dei privati o per opera degli incaricati del servizio, saranno tolti dalle strade nella giornata stessa in cui siano stati formati.

Art. 18.

Lavatura delle aree

È compito della N.U. di provvedere, nelle ore e secondo i turni che verranno stabiliti, alla lavatura di tutte le aree pubbliche di circolazione, marciapiedi compresi, con pavimentazione lastricata, asfaltata, bitumata o in pietra, esistenti nel territorio comunale, nonché la lavatura di tutti i marciapiedi e sottoportici soggetti ad uso pubblico.

Nei periodi di tempo in cui se ne manifestasse la necessità, come pure in caso di corse, manifestazioni, nelle località adibite a

(1) Completare con l'indicazione dell'ora.

parchi di divertimenti, in quelle dove si eseguono lavori, ecc., verrà curato l'innaffiamento, che dovrà essere compiuto razionalmente, in modo costantemente uniforme, senza sollevare polvere.

Art. 19.

Installazione cestini portarifiuti

Il servizio di nettezza urbana cura l'installazione dei cestini portarifiuti, che dovranno essere collocati nei punti di maggior traffico pedonale, nonché in prossimità di scuole, edicole, cartolerie, edifici pubblici e nei luoghi di interesse turistico.

Capo III - Servizio sgombero neve

Art. 20.

Spargimento miscele antisdrucchiolevoli

Durante il periodo invernale, quando a causa dell'eccessiva umidità, il suolo fosse reso scivoloso per il formarsi di ghiaccio, anche senza nevicate, il servizio di nettezza urbana deve provvedere allo spargimento di idonee miscele lungo le più importanti aree di circolazione, allo scopo di assicurare sufficienti condizioni di transitabilità.

Art. 21.

Sgombero neve

Nel caso di caduta della neve, il servizio di nettezza urbana deve attuare, nelle zone di competenza, non appena possibile, tutti i provvedimenti atti a ripristinare il traffico veicolare e pedonale.

Negli interventi, in caso di formazione di ghiaccio o di precipitazioni nevose, si deve dare la precedenza a ponti, salite, strade di grande traffico, accessi ad uffici pubblici ed a luoghi di pubblico interesse.

Art. 22

Reperibilità del personale

In caso di nevicate tutto il personale deve presentarsi in Comune non appena terminata la precipitazione, anche se ciò avvenga in giorni festivi.

Nel caso di nevicate notturne, il personale dovrà assumere e prestare servizio nelle ore indicate dal Sindaco con apposita ordinanza.

Capo IV - Organizzazione e svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

Art. 23.

Divisione delle zone in reparti

Il territorio comunale interessato al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi interni è diviso in reparti, in ciascuno dei quali opera, giornalmente, un netturbino raccoglitore.

La consistenza numerica delle utenze dei singoli reparti di raccolta è la seguente:

a) centro urbano: da un minimo di 1.00 ad un massimo di 600 (1) utenti;

b) borghi e frazioni: da un minimo di 300 ad un massimo di 1.00 (1) utenti.

In caso di aumento del numero di utenti di un reparto, rispetto ai limiti suddetti, la Giunta Municipale o il Sindaco provvederà entro breve termine, alle occorrenti variazioni del perimetro del reparto stesso e di quelli immediatamente adiacenti.

Art. 24.

Periodicità ed orario del servizio

Il servizio di raccolta viene svolto tutti i giorni, escluse le domeniche e le festività infrasettimanali. Nel caso di due festività consecutive il servizio viene effettuato solo in una di queste, a scelta dell'Amministrazione.

Di norma, il ritiro dei rifiuti viene effettuato tra le ore 7 e le ore 14. Il Sindaco, peraltro, ha la facoltà di modificare tale orario, qualora lo giustifichino particolari circostanze, in relazione alle specifiche esigenze dei vari servizi.

I netturbini sono tenuti ad avvisare gli utenti dell'ora in cui normalmente passano per il ritiro dei rifiuti.

Art. 25.

Attrezzature assegnate ad ogni netturbino

Ad ogni netturbino addetto alla raccolta sono assegnate le seguenti attrezzature:

a) centro urbano: carrello portabidone, a mano, munito di contenitore;

b) borghi e frazioni: triciclo e bidoni di plastica; salvo varianti da determinarsi, con provvedimento della Giunta Municipale.

(f) Completare opportunamente tenendo presente che gli utenti dovrebbero oscillare da 600 a 800.

Art. 26.

Raccolta dei rifiuti da parte degli utenti

I rifiuti devono essere raccolti e conservati a cura degli utenti in idonei recipienti portatili di raccolta dotati di coperchi atti da assicurarne la regolare chiusura.

Prima del giro di servizio dei netturbini, i suddetti recipienti di raccolta devono essere posti, a cura degli utenti, al piano terra dei fabbricati, in luoghi di facile accesso e ritenuti idonei dal servizio di nettezza urbana e dall'Ufficio di Igiene.

Il raccoglitore provvederà a svuotare completamente il recipiente che lascerà sul posto dove era depositato.

È fatto divieto ai proprietari e conduttori dei locali di esporre fuori della porta d'ingresso i recipienti contenenti i rifiuti prima dell'annuncio del passaggio del raccoglitore.

I recipienti destinati alla temporanea raccolta di rifiuti devono essere periodicamente, a cura degli utenti, lavati e disinfettati.

Art. 27.

Divieto ai netturbini di accedere nelle abitazioni

È vietato ai raccoglitori di entrare nelle abitazioni private e nei locali da cui provengono i rifiuti.

Il Comune non assume alcuna responsabilità di qualsiasi genere, nel caso di inosservanza di tale divieto, salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente del Comune.

Art. 28.

Edifici dotati di canne di caduta

L'obbligo del trasporto dei recipienti al piano terra non sussiste per gli utenti che occupano locali in fabbricati dotati di canne di caduta costruite con i criteri prescritti ed aventi lo scarico all'altezza del piano stradale, oppure a livello inferiore accessibile dall'esterno a mezzo di rampa carraia. L'apertura terminale delle canne di caduta deve immettere in uno o più bidoni raccoglitori con accorgimenti tali da evitare la dispersione dei rifiuti.

Tali canne debbono essere periodicamente pulite e disinfettate a cura e spese del proprietario dell'edificio. Ove a ciò non si provveda periodicamente, ovvero nel caso di irregolare funzionamento di esse, il competente organo sanitario può disporre la chiusura o il non uso delle canne stesse.

In tal caso, gli inquilini debbono osservare le prescrizioni del precedente articolo.

Art. 29.

Centri di raccolta dei rifiuti

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di disporre in determinati posti appositi contenitori nei quali gli utenti del servizio sono tenuti a versare i rifiuti raccolti nei recipienti portatili di raccolta, senza dispersione o spargimento sulla strada o sui marciapiedi.

In tal caso, il servizio di nettezza procede con idonei mezzi alla raccolta dei rifiuti prelevandoli dai contenitori.

Art. 30.

Lavaggio dei contenitori

Ogni netturbino deve provvedere al periodico lavaggio, e relativa disinfezione, dei contenitori assegnatigli in dotazione.

Art. 31.

Trasporto dei rifiuti

Il trasporto dei rifiuti solidi interni dalle varie zone di raccolta al punto di scarico dovrà effettuarsi con speciali attrezzature, del tipo a compressione continua, aventi la bocca di caricamento sul lato posteriore e che siano costruite in modo da permettere il totale svuotamento dei contenitori.

L'autocompressore, nell'ambito della zona in cui opera, deve effettuare un certo numero di fermate, in punti intermedi e di facile accesso per i netturbini della squadra, in modo da ridurre al minimo i percorsi di questi.

I punti di sosta, fissati dalla direzione, devono essere scelti in modo da limitare il disturbo per la cittadinanza e non costituire intralcio per la circolazione stradale.

Una volta completato il caricamento, l'autocompressore deve essere portato al punto di scarico, avendo cura, nel pieno rispetto delle vigenti norme sulla circolazione stradale, di effettuare, nel minor tempo possibile, il percorso di andata e ritorno prescritto dalla direzione del servizio.

Art. 32.

Registrazioni prescritte per gli automezzi

Ogni automezzo è dotato di apposito foglio sul quale devono essere annotati i consumi di carburanti e lubrificanti, nonché gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nel corso del mese.

Per ogni automezzo, viene conservato un apposito libretto sul quale sono annotate le caratteristiche del veicolo, nonché i dati relativi agli accumulatori, ai pneumatici ed alle riparazioni di una certa importanza eseguiti sull'automezzo medesimo.

Art. 33.

Idoneità dei veicoli adibiti al trasporto

I veicoli sia a trazione meccanica che animale utilizzati per il trasporto dei rifiuti devono avere caratteristiche tali da consentire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie della collettività e dei singoli ed essere conformi ai criteri dettati in materia dai competenti organi sanitari statali e regionali.

Comunque l'idoneità deve essere riconosciuta dall'Amministrazione comunale, sentito il parere del competente organo sanitario locale.

Art. 34.

Sosta dei veicoli

La sosta dei veicoli e dei recipienti destinati al trasporto dei rifiuti urbani deve essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta e di riempimento.

Art. 35.

Ritiro rifiuti da alberghi e ristoranti

Al ritiro dei rifiuti presso le grandi utenze si provvede con apposita squadra. Agli alberghi e ristoranti vengono consegnati uno o più recipienti, di proprietà del Comune, dotati di coperchio a chiusura ermetica.

La sostituzione dei contenitori avviene mediante ritiro dei recipienti pieni e la contemporanea consegna di altrettanti vuoti, debitamente lavati e disinfettati.

Capo V - Trasporto e smaltimento rifiuti

Art. 36.

Trasporto al luogo di scarico

I rifiuti raccolti vengono trasportati e depositati nel luogo di scarico predisposto dall'Amministrazione.

È assolutamente vietato lo scarico dei rifiuti raccolti in posti diversi da quello scelto, salvo eventuali disposizioni della Direzione, in casi particolari, tenuto conto della consistenza del carico.

Art. 37.

Derattizzazione del luogo di scarico

Presso il posto di scarico dei rifiuti deve essere effettuato il trattamento di derattizzazione e demuscazione, secondo le disposizioni del competente organo sanitario.

Art. 38.

Impianto di smaltimento

Qualora l'Amministrazione decida per la messa in funzione di un impianto di smaltimento (trasformazione biologica o incenerimento), tutti i rifiuti dovranno essere portati in tale impianto.

Art. 39.

Smaltimento dei rifiuti in caso di necessità per la tutela della salute pubblica

Qualora ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente che interessano il solo ambito del territorio comunale, il Sindaco può ordinare o autorizzare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle vigenti disposizioni, informandone tempestivamente il Ministero della Sanità.

Capo VI - Vigilanza igienica e amministrativa

Art. 40.

Vigilanza igienico-sanitaria

Al competente Ufficio Sanitario compete, oltre la vigilanza sul modo con cui vengono disimpegnati i servizi, la periodica ispezione delle attrezzature in dotazione, dei locali adibiti a ricovero degli automezzi e del personale addetto, nonché dei servizi igienici e delle zone di scarico dei rifiuti.

Art. 41.

Controllo della vigilanza urbana

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani è sottoposto al controllo amministrativo della Vigilanza Urbana, che osserverà le disposizioni emanate dal Sindaco, sentito il competente Organo sanitario.

Capo VII - Norme relative al personale

Art. 42.

Stato giuridico del personale

Il numero e la qualifica del personale della Nettezza Urbana sono stabiliti dalle tabelle organiche; il suo stato giuridico e il

trattamento economico sono disciplinati dal «Regolamento organico generale» a cui si fa espresso riferimento.

Il personale deve attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché agli ordini di servizio che la Direzione dovesse impartire.

Art. 43.

Uso della divisa

Tutto il personale salariato, durante il servizio, deve indossare la prescritta divisa fornita dall'Amministrazione.

Il dipendente ha l'obbligo di tenere la divisa pulita e in decoroso stato di conservazione.

Il personale che indossa la divisa, anche se non si trova in servizio deve tenere un contegno civile ed educato, ed usare modi cortesi col pubblico.

Art. 44.

Comportamento in servizio

A tutto il personale della N.U. è vietato chiedere e ricevere mance, sotto qualsiasi titolo.

Il subordinato deve al superiore gerarchico rispetto e considerazione.

Gli eventuali richiami del superiore all'inferiore devono essere mossi in forma corretta e, comunque, non in presenza di altre persone.

Il personale è responsabile del materiale e degli attrezzi che gli sono stati dati in dotazione, che deve usare con cura e tenere sempre efficienti.

Il personale addetto ai servizi esterni deve svolgerli in modo tale da ridurre al minimo eventuali disturbi alla cittadinanza.

TITOLO III

DIVIETI E PRESCRIZIONI

Capo I - Divieto di abbandono di rifiuti

Art. 45.

Divieto di abbandono di rifiuti in aree pubbliche o private

È vietato l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private e soggette ad uso pubblico e nei pubblici mercati coperti e scoperti.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorchè sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati, dispone lo sgombero di dette aree con spese a carico dei soggetti obbligati.

È vietato altresì di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private.

Per eventuali inadempienze, si osserverà la procedura di cui al precedente 2° comma.

Art. 46.

Obbligo di tenere puliti terreni non occupati da fabbricati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità, di terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da impaludamenti e inquinamenti.

A tale scopo, essi devono provvederli dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'impaludamento e l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza, si provvederà a norma del precedente articolo.

Art. 47.

**Autorizzazione per lo scarico di rifiuti
in terreni liberi da costruzioni**

Ferme le disposizioni della Legge 10.5.1976, n. 319 e delle relative norme complementari statali e regionali, nonché dell'art. 104 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, lo scarico di immondizie, di materiale putrescibile di qualunque genere, di residui industriali in terreni liberi da costruzioni, anche adibiti ad uso agricolo, è consentito, soltanto, previa autorizzazione del Sindaco, sentiti i competenti organi sanitari in materia.

L'autorizzazione prescrive le cautele di carattere igienico-sanitario da osservare a tutela delle esigenze igienico-sanitarie della zona ed al fine di evitare ogni inquinamento del suolo e del sottosuolo.

Nel rispetto di quanto sopra, le aree scoperte utilizzate per lo scarico di rifiuti entro il perimetro dell'abitato debbono essere idoneamente recintate.

In caso di inadempienza, si provvederà a norma del precedente articolo 45.

TITOLO IV

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E NOCIVI

Capo I - Smaltimento rifiuti speciali

Art. 48.

Obblighi dei produttori dei rifiuti tossici e nocivi

Allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese ed enti autorizzati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 6, lettera d) del D.P.R. 10.9.1982, n. 915 o mediante conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

Art. 49.

Rifiuti provenienti da Ospedali, case di cura

I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentano comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela delle esigenze igienico-sanitarie della collettività e dei singoli.

Si osservano al riguardo le prescrizioni dettate dal Comitato Interministeriale integrato a norma dell'art. 3, primo comma, della Legge 10.5.1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 50.

Veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla demolizione

I veicoli a motore, i rimorchi e simili che, per volontà dei proprietari o per disposizione di Legge, siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

I veicoli a motore, i rimorchi e simili rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari ai sensi degli artt. 927-929 del codice civile, nonché quelli acquistati per occupazione dagli stessi organi in base all'art. 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, nei casi e con le procedure e le modalità che saranno fissate con apposito decreto interministeriale emanato dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro.

Art. 51.

Centro di raccolta gestito da privati

A centro di raccolta dovrà adibirsi l'area scelta dalla Regione che ne stabilisce anche la superficie massima, con il piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

L'apposita licenza comunale al privato gestore del centro stabilirà i seguenti limiti massimi:

- 1) superficie massima del centro non superiore a mq. 500.....;
- 2) materiale complessivamente accumulabile non superiore a mc 500.....;
- 3) il periodo massimo di detenzione del materiale da avviare alla demolizione o rottamazione, non potrà superare i 180 giorni dalla data di conferimento.

Art. 52.

Veicoli a motore o rimorchi e simili Centro raccolta gestito dal Comune o da Consorzio

Nel caso di gestione del servizio da parte del Comune il centro dovrà possedere i seguenti requisiti:

- il limite massimo della superficie del centro non dovrà essere superiore a mq. 500.....;
- la quantità di materiale complessivamente accumulabile nel centro non potrà superare mc. 500.....

La detenzione dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione dovrà essere contenuta in giorni 30.....

Art. 53.

Responsabilità dei produttori dei rifiuti

- I produttori sono tenuti ad osservare i seguenti adempimenti:
- obbligo di denuncia dei rifiuti speciali;
 - obbligatorietà della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti;

— obbligatorietà dell'autorizzazione per l'eventuale ammasso temporaneo in Azienda;

— verifica della destinazione dei rifiuti.

Comunque responsabile del rifiuto e del suo corretto smaltimento, tanto se effettuato in proprio che a mezzo di conferimento a terzi, è, e rimane il produttore.

Capo II - Smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi

Art. 54.

Obblighi dei produttori dei rifiuti tossici e nocivi

I produttori o le Aziende specializzate che provvedano allo smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi devono organizzarsi in modo da evitare ogni danno o pericolo per la salute e la sicurezza della collettività e dei singoli.

Comunque lo smaltimento di tali rifiuti dovrà avvenire con modalità, criteri e sistemi diversi da quelli osservati per i rifiuti solidi urbani.

I costi relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti di che trattasi sono a carico dei produttori dei medesimi, dedotto l'importo di eventuali recuperi.

Art. 55.

Attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi

Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi i produttori o le imprese specializzate devono comunque provvedere a mezzo di piattaforme specializzate per il trattamento di tali rifiuti.

Dovranno comunque osservarsi le regole e i criteri dettati in proposito dal competente organo regionale.

Art. 56.

Autorizzazione per lo smaltimento

Ogni fase (raccolta e trasporto; stoccaggio provvisorio; trattamento; stoccaggio definitivo) dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi è subordinata, ai sensi dell'art. 6, 16 e seguenti del D.P.R. 10.9.1982, n. 915 al possesso di speciale autorizzazione rilasciata dal competente organo regionale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57.

Riciclo di materiali e produzione di energia

Saranno attuate tutte le iniziative atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero dei rifiuti a fini economici e produttivi.

All'uopo saranno promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia, in conformità ai criteri dettati dallo Stato e dalla Regione, ai sensi dell'art. 4, lettera c) e 6 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915.

Art. 58.

Autorizzazione per la gestione di discariche

È vietata l'apertura e l'esercizio di discariche non autorizzate.

I produttori: 1) dei rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità e qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani; 2) dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, di messa fuori uso di macchinari ed apparecchiature deteriorate ed obsolete; 3) dei rifiuti costituiti dai residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti; nonchè le imprese e gli enti autorizzati dalla Regione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, allo smaltimento dei rifiuti prodotti da terzi.

Nei casi in cui intendano impiantare o gestire discariche devono ottenere apposita autorizzazione dalla Regione.

Si osservano al riguardo le norme dell'art. 10 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915.

Art. 59.

Informazioni all'Amministrazione comunale

Le imprese e gli enti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, nonché i produttori che smaltiscano, per proprio conto i rifiuti speciali sono tenuti a comunicare all'Amministrazione comunale, entro 2 mesi dall'inizio di ciascun anno, il quantitativo, la natura e le tecniche di smaltimento relative all'anno precedente.

Art. 60.

Osservanza delle norme regionali

Oltre le disposizioni del presente regolamento, per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e la disciplina delle procedure di controllo e di autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti vanno osservate le norme emanate dalla Regione in attuazione dell'art. 6, lettera f), del D.P.R. 10.9.1982, n. 915.

Art. 61.

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano, oltre le vigenti disposizioni legislative, le norme dei regolamenti di igiene-sanità e di polizia urbana.

TITOLO VI

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 62.

Violazione delle norme regolamentari Sanzioni amministrative

Chiunque violi il divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico o di scarico di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private è punito, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915, con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 1.000.000 se trattasi di rifiuti urbani, e da L. 100.000 a L. 2.000.000, se trattasi di rifiuti speciali, nonchè con la pena dell'arresto sino a 6 mesi o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000, se trattasi di rifiuti tossici o nocivi.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente comma, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 63.

Sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di informazioni

Il titolare dello stabilimento, impianto o impresa che non fornisce le informazioni richieste dall'autorità di controllo o non trasmette, annualmente, all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, entro due mesi dall'inizio dell'anno, la relazione sui tipi e sui quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti o trattati nell'anno solare precedente è punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

Alle attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui al Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 64.

**Sanzioni per l'inottemperanza alle ordinanze
contingibili ed urgenti**

Nei confronti di chiunque non ottemperi all'ordinanza del Ministero della Sanità o del Presidente della Giunta Regionale o del Sindaco emanata, nell'ambito delle rispettive competenze, in caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per lo smaltimento dei rifiuti in speciali forme si applicano le pene e l'ammenda previste dall'art. 29 del citato D.P.R. 915/1982.

Art. 65.

Violazione delle disposizioni del D.P.R. 915 del 1982

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione, si applicano le pene e le ammende previste dagli artt. 25, 26 e 27 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915.

Art. 66.

Abrogazione


È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento.

Il 02/08/1983 19

Il presente Regolamento è stato approvato dal ^{la Giunta} Consiglio Comunale, nella seduta del 30/07/1983

N. 163 R. V.

Visto: IL SINDACO





Il Segretario




Il 02/08/1983 19

Publicato all'Albo pretorio il giorno ^{(1) festivo} 02/08/1983
addì 02/08/1983 ⁽²⁾ senza reclami.

Visto: IL SINDACO



Il Segretario



Il 19

Omologato dal Ministro delle Finanze in data
come da nota Prefettura in data

N. div. I.

Visto: IL SINDACO

Il Segretario

.....

Il 19

La presente copia è conforme all'originale esistente agli atti.

Visto: IL SINDACO

Il Segretario

.....

(1) Festivo o di mercato.
(2) Con o senza.